



Assicurazioni - agenzie in gestione libera (SNA)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: /

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
/ ¹	/	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 100% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

³ CCNL 05/07/2007. "oppure b) 1% a carico dell'Impresa e 0,25% a carico del lavoratore".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/02/2005	31/12/2006	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	04/07/2007	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 100% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR
05/07/2007	ad oggi	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 100% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

³ CCNL 05/07/2007. "oppure b) 1% a carico dell'Impresa e 0,25% a carico del lavoratore".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

CCNL 05/07/2007. "In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria retribuzione utile per il calcolo del TFR."

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: /

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/02/2005 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 12/12/2001. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'agente è tenuto a corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le norme contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 297.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA (SNA)

Indice:

05/02/2018 CCNL Verbale di accordo

10/11/2014 CCNL Verbale di accordo

04/02/2011 CCNL Accordo di rinnovo

05/07/2007 CCNL Accordo di rinnovo

12/12/2001 CCNL Testo definitivo

02/12/1998 PREVIAGENS Accordo istitutivo – NOTA: con delibera COVIP del 20/06/2003 è cessata, per decadenza, l'autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 26/01/2001 a PREVIAGENS

15/07/1998 CCNL Testo definitivo

05/02/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/2/2018, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) e la FESICA-CONFISAL, la CONFISAL-FISALS, con l'assistenza della CONFISAL, si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera.

Il presente CCNL decorre dall'1/4/2018 ed ha scadenza all'1/4/2023. La decorrenza delle tabelle retributive è dall'1/4/2018.

TITOLO XXIV - Fondo Pensione Complementare Nazionale Art. 69 Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare

1. Le Parti valuteranno l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.

10/11/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/11/2014, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), la CPMI Italia - Confederazione Piccola Media Industria e Impresa Italiana e la FESICA-CONFISAL, la CONFISAL-FISALS, si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di agenzie di assicurazione in gestione libera.

Il presente CCNL ha decorrenza dall'8/11/2014 ed applicazione dalla data di stipula del relativo accordo e dalla relativa ratifica degli Organi competenti. Esso ha scadenza al 7/11/2017. La decorrenza delle tabelle retributive è dall'1/12/2014.

TITOLO XXIV - Fondo pensione complementare nazionale Art. 69 Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare

1. Le Parti valuteranno l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.

04/02/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/2/2011, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione SNA, l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione UNAPASS, e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi FIBA-CISL, la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito FISAC-CGIL, la Federazione Nazionale Assicuratori FNA, la UIL Credito Esattorie e Assicurazioni UILCA si è sottoscritto per asseverazione il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto il 31/12/2008, da sottoporre a ratifica dei competenti Organi statuari.
Il presente CCNL decorre dall'1/1/2009 e scadrà il 31/12/2011.

Art. 70 Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare

1. Le Parti riaffermano l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.
2. Fermo restando quanto previsto dai diversi accordi vigenti fra le OO.MM. ed UNAPASS, si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordata l'adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d'uso. A tal fine viene istituita una Commissione composta da 4 soggetti per le OO.SS. e 4 per SNA. Entro 18 mesi dall'avvio del Fondo negoziale aperto, le Parti si incontreranno per dar seguito all'obiettivo di cui al 1° comma.
3. Le Parti si danno atto che quanto concordato nel verbale redatto e sottoscritto in sede ministeriale il 12/4/2007, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitivamente ogni rivendicazione relativa ai c.d. mancati versamenti degli agenti per la previdenza complementare.
- Nota a verbale -
1. SNA riafferma la necessità di valutare prioritariamente la possibilità di aderire al Fondo ex-Anagina (Piccole e Medie Imprese), sulla base degli Statuti i cui testi erano già stati definiti, ancorché non sottoscritti; tale adesione avverrebbe previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni, accertamento da esperire congiuntamente con gli Organi di gestione di tale Fondo.

05/07/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/7/2007, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS) e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL), la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL), la Federazione Nazionale Assicuratori (FNA), la UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA), si è preso atto del verbale d'intesa per il rinnovo del CCNL per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera (normativo ed economico) del 25/5/2001, scaduto il 31/12/2004, concordata presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale in data 12/4/2007 e si sono concordate le ulteriori modifiche al testo del contratto collettivo, salvo la ratifica dei competenti Organi statuari.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2005 e scadrà il 31/12/2008 per la parte normativa ed il 31/12/2006 per la parte economica.

TITOLO XXIV - Fondo Pensione Complementare Nazionale Art. 62 Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare

1. Le Parti riaffermano l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.
2. Fermo restando quanto previsto dai diversi accordi vigenti fra le OO.SS. ed UNAPASS, si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordata l'adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d'uso. A tal fine viene istituita una Commissione composta da 4 soggetti per le OO.SS. e 4 per SNA. Entro 18 mesi dall'avvio del Fondo negoziale aperto, le Parti si incontreranno per dar seguito all'obiettivo di cui al 1° comma.
3. Le Parti si danno atto che quanto concordato nel verbale redatto e sottoscritto in sede ministeriale il 12/4/2007, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitivamente ogni rivendicazione relativa ai c.d. mancati versamenti degli agenti per la previdenza complementare.
- Nota a verbale -
1. SNA riafferma la necessità di valutare prioritariamente la possibilità di aderire al Fondo ex-Anagina (Piccole e Medie Imprese), sulla base degli Statuti i cui testi erano già stati definiti, ancorché non sottoscritti; tale adesione avverrebbe previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni, accertamento da esperire

congiuntamente con gli Organi di gestione di tale Fondo.

Art. 63 Contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto

1. La contribuzione al Fondo Pensione negoziale aperto, di cui al precedente art. 62, è determinata con riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del TFR ed è stabilita nelle seguenti misure alternative, a scelta del lavoratore:

a) 2% a carico dell'Impresa e 2% a carico del lavoratore,
oppure

b) 1% a carico dell'Impresa e 0,25% a carico del lavoratore.

2. In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Sarà inoltre destinata al Fondo pensione negoziale aperto cui il lavoratore abbia aderito una quota del TFR pari ai seguenti valori:

a) per i lavoratori senza anzianità contributiva obbligatoria alla data del 28/4/1993, il 100%;

b) per tutti gli altri, il 50%, con facoltà per tali lavoratori di destinare al Fondo l'intero TFR.

12/12/2001

Fondo pensione complementare nazionale

Art. 62

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, si concorda di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo pensione complementare nazionale al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale.

Il Fondo è disciplinato dalle norme di seguito riportate.

Art. 63 ter

La contribuzione al Fondo pensione complementare nazionale è determinata con riferimento alla retribuzione assunta come base per il calcolo del t.f.r. ed è stabilita nelle seguenti misure:

- 2 (due) % a carico dell'impresa;

- 2 (due) % a carico del lavoratore;

- 2 (due) % derivante dalla quota del t.f.r. maturando.

Per i lavoratori di nuova assunzione, senza anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993, la quota di prelievo del t.f.r. è pari al 100%.

Articolo 65

(...)

Nota a verbale.

(...)

In occasione del solo rinnovo economico per il biennio 2003/2004 le Parti potranno negoziare incrementi delle quote di finanziamento del Fondo Pensione Complementare Nazionale, di cui all'art. 63, nell'ambito delle compatibilità economiche di tale rinnovo.

02/12/1998

Accordo 2 dicembre 1998 per la costituzione del Fondo pensione integrativa PREVIAGENS

Art. 1

(Natura, costituzione e scopi del Fondo)

PREVIAGENS sarà costituito come soggetto con personalità giuridica, di cui all'art. 12 del codice civile e a norma dell'art. 4, 4° comma, del D.Lgs. n. 124/1993, chiedendone il riconoscimento, tramite richiesta da inoltrare al Ministero del lavoro, e l'autorizzazione all'esercizio del Fondo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 449/1997.

Il Fondo avrà lo scopo esclusivo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica, in regime di contribuzione definitiva.

Art. 2

(Destinatari delle prestazioni)

Saranno destinatari delle prestazioni di PREVIAGENS i lavoratori dipendenti nei cui confronti trova applicazione il c.c.n.l. per i dipendenti delle agenzie private di assicurazioni sottoscritto da SNA e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FNA, stipulanti il presente accordo.

Art. 3

(Soci del Fondo)

Sono soci di PREVIAGENS:

- a) i lavoratori dipendenti non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinatari delle prestazioni di PREVIAGENS così come richiamati al precedente art. 2, i quali abbiano aderito volontariamente a PREVIAGENS, presentando la relativa domanda di associazione, con le modalità operative stabilite nel Regolamento di attuazione dello Statuto del Fondo;
- b) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori soci di PREVIAGENS;
- c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate da PREVIAGENS.

Art. 4

(Organi del Fondo)

Sono organi di PREVIAGENS:

- l'assemblea dei delegati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori sarà paritetica in tutti gli organi.

Art. 5

(Assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati è costituita da 40 delegati la metà dei quali in rappresentanza delle imprese iscritte a PREVIAGENS, e l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori iscritti, dalle une e dagli altri eletti secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dagli stessi soggetti sottoscrittori del presente accordo, che verrà allegato agli accordi istitutivi.

Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 1.000 (mille) adesioni a PREVIAGENS.

La durata del mandato è fissata in 3 anni. Dopo il decorso di tale termine, ovvero in caso di dimissioni di alcuno dei componenti l'organo, saranno indette nuove elezioni per l'insediamento di una nuova assemblea, ovvero, rispettivamente, per la sostituzione dei componenti che saranno risultati dimissionari.

L'assemblea elegge i componenti il Consiglio di amministrazione ed i componenti il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

(Il Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 8 componenti dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, metà in rappresentanza delle imprese e l'altra metà eletti in rappresentanza dei lavoratori, le une e gli altri iscritti a PREVIAGENS.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal decreto Min. lavoro e previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211.

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente.

La durata degli incarichi coincide con quella dell'assemblea. Si applicano le norme del 3° comma del precedente art. 5.

Art. 7

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori iscritti a PREVIAGENS.

Art. 8

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da 4 componenti effettivi e 4 supplenti eletti dall'assemblea dei delegati per metà in rappresentanza delle imprese e per l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori, le une e gli altri iscritti a PREVIAGENS.

I componenti il Collegio dei revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal decreto Min. lavoro e previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211.

Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente, il quale deve appartenere alla rappresentanza sociale che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

La durata degli incarichi coincide con quella dell'assemblea. Si applicano le norme del 3° comma del precedente art. 5.

Art. 9

(Funzionamento degli organi)

Lo Statuto fisserà i quorum necessari per le deliberazioni dei vari organi di PREVIAGENS.

In particolare sarà previsto che:

- le deliberazioni dell'assemblea di notevole rilevanza per la vita del Fondo debbano essere assunte con il voto favorevole di almeno 1/3 dei componenti;

- le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, la scelta dei soggetti gestori degli investimenti, la stipula delle convenzioni con i soggetti gestori e l'individuazione della banca depositaria dei fondi necessari per la gestione amministrativa ordinaria debbano essere decisi con la presenza di almeno 3/4 dei componenti e il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Negli altri casi il Consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza e, in caso di parità, con il doppio voto del Presidente.

Per le convocazioni dell'assemblea ovvero del Consiglio di amministrazione sarà sufficiente la motivata richiesta di 1/5 dei componenti, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 10

(Stipula dell'atto costitutivo e fase transitoria)

L'atto costitutivo di PREVIAGENS sarà sottoscritto dai rappresentanti dello SNA, della FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FNA.

In sede di stipula del rogito notarile dell'atto costitutivo di PREVIAGENS, le due parti sociali firmatarie di tale atto, designeranno, ognuna di esse, il 50% dei componenti il Consiglio di amministrazione provvisorio e il Collegio dei revisori dei conti provvisorio definendone altresì la composizione quantitativa. Essi resteranno in carica fino all'indizione della prima elezione da parte dell'assemblea dei delegati, secondo la previsione del 2° comma del precedente art. 5.

I componenti il Consiglio di amministrazione provvisorio avranno la rappresentanza legale del Fondo nella fase transitoria, con firma congiunta, e potranno avvalersi, per le attività di segreteria, della collaborazione delle strutture amministrative dello SNA.

Art. 11

(Contribuzione)

La contribuzione a PREVIAGENS è determinata con riferimento alla retribuzione assunta come base per il calcolo del t.f.r. ed è stabilita nelle seguenti misure:

- 2 (due) % a carico dell'impresa;

- 2 (due) % a carico del lavoratore;

- 2 (due) % derivante dalla quota del t.f.r. maturando a decorrere dal 1° gennaio 1999, esclusi i lavoratori di cui al comma successivo.

Per i lavoratori di nuova assunzione, senza anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993, la quota di prelievo del t.f.r. è pari al 100%.

E' fatta salva la facoltà del lavoratore iscritto a PREVIAGENS di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della normativa vigente pro tempore ed alle condizioni stabilite dallo Statuto di PREVIAGENS.

L'obbligo contributivo, di cui ai primi due commi, è assunto dalle imprese nei confronti dei lavoratori soci di PREVIAGENS e pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta nè potrà essere convertita in alcun trattamento sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione, a qualsivoglia causa dovuta, non conseguano la qualifica di soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore saranno trattenute mensilmente e versate a PREVIAGENS ogni 3 mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l'importo derivante dal t.f.r. maturato (le prime tre rate a titolo di acconto, l'ultima a conguaglio annuale).

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta all'anno PREVIAGENS fornirà ad ogni singolo lavoratore comunicazione dei versamenti effettuati dalle imprese.

In caso di mancato o ritardato versamento delle imprese nei confronti di PREVIAGENS, queste dovranno provvedere:

- al versamento della contribuzione dovuta;

- al riconoscimento di un rendimento pari al T.U.S. + 2,5 punti;

- al versamento, in favore del Fondo, degli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

Art. 12

(Impiego delle risorse)

Lo Statuto dovrà prevedere che le risorse finanziarie di PREVIAGENS vengano integralmente affidate in gestione, sulla base di apposita convenzione, ad uno o più gestori abilitati a svolgere tali attività, così come previsto dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le convenzioni di gestione indicheranno le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso della convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Nella fase di avvio di PREVIAGENS verrà attuata una gestione monocomparto, successivamente il Consiglio di amministrazione potrà sviluppare una gestione con più linee di investimento, non prima del decorso di un triennio.

Il Fondo potrà gestire le risorse finanziarie producendo un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti (gestione monocomparto) oppure differenziando i profili di rischio/rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti, con più linee di investimenti (gestione pluricomparto).

Art. 13

(Conflitti di interesse)

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c), del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni lo Statuto di PREVIAGENS definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art. 14

(Adesione e permanenza nel Fondo)

Il lavoratore aderisce a PREVIAGENS per libera scelta individuale, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento attuativo.

All'atto dell'assunzione, e comunque prima del termine del periodo di prova, deve essere consegnata al lavoratore una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge oltre alla documentazione necessaria per formalizzare l'eventuale adesione.

Il lavoratore neo-assunto, superato il periodo di prova, potrà associarsi a PREVIAGENS in qualunque momento entro i tre mesi successivi al compimento del periodo di prova, dandone comunicazione all'impresa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a tale comunicazione.

I lavoratori già in forza alla data di costituzione di PREVIAGENS, nonché i lavoratori di cui al paragrafo precedente, che non abbiano aderito al Fondo entro i tre mesi successivi alla data di costituzione del Fondo, ovvero al compimento del periodo di prova, potranno associarsi al Fondo in due occasioni all'anno: entro il mese di maggio con effetto dal 1° luglio del medesimo anno ed entro il mese di novembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa ove questa non sia già socia di PREVIAGENS, con il conseguente obbligo del versamento dei relativi contributi.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato all'eventuale trattamento retributivo spettante al lavoratore.

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto, che non abbia riscattato la propria posizione individuale e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo articolo 17, può chiedere di rimanere iscritto a PREVIAGENS, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento attuativo, ferma la possibile riattivazione del rapporto contributivo all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa operante nel settore per il quale è costituito il PREVIAGENS.

Art. 15

(Cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo)

Ove vengano meno i requisiti di partecipazione a PREVIAGENS previsti dalla vigente normativa, il lavoratore dovrà darne, entro 15 giorni dal verificarsi di tale circostanza, comunicazione scritta all'impresa, che la trasmetterà al Fondo entro i successivi 15 giorni.

Oltre ai casi di conseguimento della prestazione pensionistica complementare di cui al successivo art. 17, lo Statuto del Fondo disciplinerà la cessazione della contribuzione secondo quanto di seguito indicato:

- a) cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causale;
- b) rinuncia per adesione ad altro fondo pensione complementare;
- c) recesso secondo quanto previsto dagli ultimi due commi del presente articolo.

Nei casi di adesione ad altri Fondi pensione complementare, il trasferimento della posizione avrà luogo con le modalità ed alle condizioni indicate al successivo art. 16.

Verrà prevista nello Statuto la possibilità per il lavoratore di recedere dal Fondo, in costanza del rapporto di lavoro, non prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza presso il Fondo stesso, fermo restando che la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle altre condizioni previsti dallo Statuto e dal Regolamento in conformità a quanto disposto dalla legge.

Nel caso di cui al precedente paragrafo, il lavoratore dovrà comunicare, per iscritto, il proprio recesso al datore di lavoro, che ne darà notifica al Fondo entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 16

(Trasferimento della posizione e riscatto)

I trasferimenti delle singole posizioni pensionistiche complementari, nei casi di cui al precedente articolo 15, avranno luogo con le seguenti condizioni e modalità:

- a) trasferimento presso altro fondo pensione complementare a seguito della perdita della qualifica di socio in relazione a nuova attività del lavoratore (nuovo rapporto di lavoro): PREVIAGENS trasferirà la posizione maturata

nel termine massimo di 6 mesi. L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento e comunque con la data della perdita della qualifica di socio;

b) trasferimento della posizione ad altro fondo pensione complementare non correlata con nuova attività del lavoratore:

- il trasferimento della posizione non potrà aver luogo prima di 5 anni di permanenza presso PREVIAGENS, limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, non prima di 3 anni.

Le richieste di trasferimento potranno essere effettuate entro il mese di maggio o di novembre di ciascun anno, e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio dello stesso anno o dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La posizione maturata presso PREVIAGENS potrà essere riscattata, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, a richiesta del lavoratore, da avanzare entro 6 mesi dalla cessazione stessa, ovvero, in caso di morte dello stesso, dagli aventi causa ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, e semprechè non siano maturati i requisiti per le prestazioni pensionistiche.

In tutti i casi di trasferimento della posizione PREVIAGENS trasferirà l'intera posizione individuale maturata. Il Fondo procederà analogamente per la liquidazione della posizione in caso di riscatto.

Art. 17

(Prestazioni)

1) PREVIAGENS eroga, a richiesta degli aventi diritto, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2) PREVIAGENS può inoltre erogare, a seguito di apposita delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, trattamenti per il caso di premorienza e di invalidità.

3) Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di permanenza in PREVIAGENS.

4) Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue nel concorso del requisito del compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio e di almeno 15 anni di permanenza in PREVIAGENS.

5) La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

6) In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo può essere esercitato solo a condizione che il lavoratore associato abbia cessato il rapporto di lavoro.

7) PREVIAGENS provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

8) Il lavoratore socio che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro tempore.

9) Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione a PREVIAGENS non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.

10) Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

11) Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, le norme di cui ai commi 3, 4 ed 8 del presente articolo, si applicano con le modalità di cui al successivo comma.

12) Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

13) In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dai soggetti aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti pro tempore; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita a PREVIAGENS.

14) L'iscritto, per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato a PREVIAGENS.

15) Lo Statuto dovrà prevedere che il Consiglio di amministrazione determini l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili nell'anno, in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità di PREVIAGENS.

16) Non potranno essere ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

17) PREVIAGENS non può concedere o assumere prestiti.

Art. 18

(Spese per la costituzione e la gestione del Fondo)

Le spese per la costituzione e per la gestione di PREVIAGENS sono pariteticamente a carico dei lavoratori che aderiranno al Fondo e dei rispettivi datori di lavoro.

Le misure delle quote di iscrizione e per la gestione di PREVIAGENS sono approvate dall'assemblea dei delegati, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla base del bilancio di previsione ed entro il limite massimo di lire 10.000 per la quota di iscrizione e 1% delle contribuzioni complessive per quella di gestione. Nella fase iniziale l'Associazione datoriale firmataria del presente accordo (SNA) provvede ad effettuare, nei confronti del Consiglio di amministrazione provvisorio, una erogazione a titolo di anticipazione delle spese di costituzione di cui al 1° comma, nella misura complessiva di lire 50.000.000. Tale anticipazione verrà recuperata dalla suddetta Associazione datoriale mediante ristorno a suo favore, da effettuare a cura degli organi di amministrazione del Fondo, della quota di iscrizione dei lavoratori aderenti e dei rispettivi datori di lavoro, fino a concorrenza. Tali quote verranno girate alla Associazione datoriale in misura pari alla anticipazione effettuata. Nei primi 3 anni di vita del Fondo il Consiglio di amministrazione in carica relaziona annualmente alle OO.SS. ed alla Associazione datoriale di cui sopra circa l'eventuale ulteriore fabbisogno di cassa, sulla base dei conti consuntivi, al fine di conseguire le conseguenti ulteriori anticipazioni.

15/07/1998

Fondo pensione complementare nazionale

Art. 45 bis

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, si concorda di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo pensione complementare nazionale al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale.

Il Fondo è disciplinato dalle norme di seguito riportate.

Art. 45 ter

La contribuzione al Fondo pensione complementare nazionale è determinata con riferimento alla retribuzione assunta come base per il calcolo del t.f.r. ed è stabilita nelle seguenti misure:

- 2 (due) % a carico dell'impresa;
- 2 (due) % a carico del lavoratore;
- 2 (due) % derivante dalla quota del t.f.r. maturando.

Per i lavoratori di nuova assunzione, senza anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993, la quota di prelievo del t.f.r. è pari al 100%.
